

N. R.G. 3305/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zito
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3305/2016** promossa da:

RIMINI FIERA S.P.A. (C.F. 00139440408) e **SOCIETÀ DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.** (C.F. 03552260402) con il patrocinio degli avv. GIOVANNI BOLDRINI e MARCO BOLDIRINI

ATTORE

contro

CAMPORESI LUIGI (C.F. CMPLGU68P15H294G) con il patrocinio dell'avv. MARCO BERTOZZI

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

Parte attrice: *Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare la natura diffamatoria e lesiva nei confronti della reputazione degli attori della lettera scritta e pubblicata da Camporesi Luigi, nella sua veste di candidato Sindaco per la Città di Rimini, il 3.5.2016 (a mezzo stampa e internet) e, acclarata l'astratta configurabilità del reato di diffamazione, aggravato dalla commissione a mezzo stampa o con altri strumenti di pubblicità, condannare il predetto convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 500.000,00 in favore di ciascun attore, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dalla data di commissione del fatto illecito sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di lite".*



Parte convenuta: *Voglia l'Ecc.mo, Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare integralmente ciascuna e tutte le domande attoree, siccome infondata in fatto e diritto, oltre che destituite di prova; per l'effettio, condannare le società attrici al rimborso delle spese e dei compensi di causa, con aggravio di rimborsi forfetari, contributi previdenziali e imposte ripetibili.*

In via subordinata, e per quanto occorre possa, si insiste per l'ammissione di tutte istanze istruttorie (richieste di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di consulenze tecniche) compiutamente dedotte nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 2, c.p.c. depositata il 17 marzo 2017 - da intendersi qui come integralmente trascritta e non ammesse, giusta ordinanza 21 aprile 2017 da considerarsi impugnata in parte de qua.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Rimini Fiera S.P.A e Società del Palazzo dei Congressi S.P.A. (in seguito anche solo "SDP") convenivano in giudizio Camporesi Luigi, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle affermazioni diffamatorie contenute in una lettera da lui inviata ai soci delle società A.I.A. Capital S.P.A. e A.I.A Palas Società Consortile a r.l. e poi diffusa a mezzo stampa e internet.

Esponevano, in particolare, le attrici che, in data 03.05.2016, il Camporesi, candidato sindaco per la città di Rimini, aveva indirizzato ai soci delle società A.I.A. Capital S.P.A. e A.I.A Palas Società Consortile a r.l., tutti soggetti operanti nel settore alberghiero, una lettera dal contenuto diffamatorio nei loro confronti, in cui il convenuto, tra le altre cose, affermava che il bilancio di SPD era irregolare e che "non rispetta(va) le norme dettate dalla L. 69/2015 sulle false comunicazioni sociali" e asseriva la sussistenza di "un debito bancario del gruppo non sostenibile".

Nella stessa data la lettera veniva pubblicata, in misura quasi integrale, in un articolo del quotidiano "La Voce di Romagna", nella prima pagina della sezione locale riminese. A detta di parte attrice, la missiva era presumibilmente stata fornita al giornale dallo stesso Camporesi, altrimenti non si sarebbe resa possibile la pubblicazione nel medesimo giorno.

Sempre in data 03.05.2016 il Camporesi, provvedeva, inoltre, a divulgare la missiva tramite pubblicazione sul suo profilo *Facebook*.

Secondo parte attrice il convenuto, tramite la missiva in questione avrebbe accusato, immotivatamente e falsamente, la Società del Palazzo dei Congressi della commissione del reato di falso in bilancio e avrebbe affermato che le società del Gruppo Fiera non erano in grado di sostenere l'indebitamento bancario.



In data 05.05.2016, con lettera raccomandata, gli attori avevano replicato, a mezzo del proprio difensore, alle affermazioni dell'odierno convenuto, invitandolo a smentire prontamente tutto ciò che falsamente e infondatamente aveva affermato.

In data 09.05.2016 il Camporesi aveva risposto pubblicando sul proprio profilo *Facebook* una lettera indirizzata al procuratore di parte attrice, in cui ribadiva quanto asserito nella missiva del 03.05.2016, questa volta però riqualficando le proprie affermazioni in termini di verosimiglianza.

Nei giorni successivi, poi, il Camporesi aveva pubblicato la seguente dichiarazione: *“dopo la mia risposta alla sua lettera di diffida inviata dallo Studio Boldrini, non ho ancora ricevuto repliche nel merito. Ho invece visto con i miei occhi un eclatante operazione utilizzata come copertura, l'accordo con la Fiera di Vicenza”*.

Alla luce di tutto ciò, parte attrice affermava che la condotta del convenuto integrava un illecito di diffamazione a suo danno, aggravata dalla commissione a mezzo stampa e internet.

L'ulteriore portata lesiva di tali affermazioni sarebbe derivata, inoltre, dal fatto che il convenuto si era espresso in termini di assoluta certezza e non di verosimiglianza o di dubbio, aggiungendo che era in grado di *“documentare negli aspetti giuridico-economici quanto esposto con la presente comunicazione”*, nonché dalla circostanza che le stesse erano state rese in un momento particolarmente delicato, ossia durante l'operazione di quotazione in borsa di Rimini Fiera S.p.a. e durante le trattative per la fusione con la Fiera di Vicenza.

Per di più, secondo gli attori il danno risultava ancora più ingente se si considerava la posizione rilevante del Gruppo Fiera nell'economia della città di Rimini e dei soggetti a cui la missiva è stata rivolta, tutti operanti nel settore alberghiero.

In tal modo, dunque, il Camporesi avrebbe leso la reputazione commerciale dell'ente collettivo Gruppo Fiera.

A detta di parte attrice, le giustificazioni rese dal candidato sindaco sarebbero false e immotivate in quanto lo stesso: - *“s'è limitato a indicare il totale passivo dei debiti bancari contratti dalle società Rimini Fiera, SDP e Rimini Congressi S.r.l. al 31.12.2014 senza considerare che l'attivo patrimoniale delle singole società è più che sufficiente a far fronte agli impegni presi; - non ha tenuto conto (né ovviamente ha dato atto) che la perdita economica riportata da SDP è unicamente imputabile alla quota di ammortamento del costo per la realizzazione del Palazzo dei Congressi (doc.n.12), che com'è noto rappresenta una posta economica ma non finanziaria della società, nel senso che grava sul conto economico e non sulla cassa, trattandosi di un costo già sostenuto in precedenza e spalmato, per competenza, nel corso dei successivi esercizi sociali; ciò significa che al netto di detti ammortamenti, pure il conto economico di SDP chiuderebbe in utile; - ha ommesso altresì di considerare che il*



rendiconto finanziario di Rimini Fiera al 31.12.2014 chiudeva con un rilevante + € 4.909.346 (doc.n.13), a dimostrazione del fatto che detta società genera liquidità, oltre che utili;- ha infine omesso di prendere in esame i risultati di bilancio al 31.12.2015 (cfr. doc.9), che evidenziano un ulteriore miglioramento dei conti di Rimini Fiera che al 31.12.2015 ha una posizione finanziaria netta positiva per ben € 4.837.428. E sono questi i dati contabili a cui il convenuto avrebbe dovuto fare esclusivo riferimento qualora avesse inteso effettuare una obiettiva, ancorché critica, disamina della situazione finanziaria in relazione alla quotazione in Borsa. Infatti l'operazione di quotazione è riferita a Rimini Fiera S.p.a.”.

Gli attori, inoltre, affermavano che era falsa anche l'asserzione del Camporesi, secondo cui alla quotazione in borsa sarebbe d'ostacolo il fatto che le azioni di Rimini Fiera erano state concesse in pegno a Unicredit e Banca di Vicenza, in quanto “Banca di Vicenza non è titolare di alcun pegno sulle azioni dell'attrice (...) Unicredit ha un pegno su azioni che rappresentano il 52,56% del capitale sociale di Rimini Fiera, ma ciò non esclude la possibilità di effettuare comunque la quotazione, visto che Rimini Congressi S.r.l. detiene il 70,40% del capitale di Rimini Fiera e l'operazione di quotazione avrebbe riguardato il 10/12% circa del capitale sociale”.

Parte attrice riteneva poi innegabile la sussistenza del dolo capo al Camporesi, come si poteva rilevare dal fatto che lo stesso si era fatto promotore del contenuto della missiva, aveva agito al fine di riscuotere consenso elettorale, aveva asserito di essere in possesso di documenti capaci di attestare quanto dichiarato, aveva fatto un uso strumentale della accuse rivolte alle società del Gruppo Fiera a fini di campagna elettorale ed, infine, consapevole della portata diffamatoria delle sue affermazioni, aveva successivamente riqualificato in termini di verosimiglianza ciò che aveva sostenuto prima in termini di certezza.

Per questi motivi, Rimini fiera S.p.a. e Società del Palazzo dei Congressi S.p.a. chiedevano che venisse accertata e dichiarata la natura diffamatoria e lesiva a loro danno della lettera scritta dal Camporesi e da lui pubblicata via stampa e internet, di acclarare l'astratta configurabilità del reato di diffamazione, aggravato dalla commissione a mezzo stampa e internet, dunque, di condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, da liquidarsi in via equitativa nella somma di € 500.000,00 in favore di ciascun attore.

Si costituiva nel presente giudizio Luigi Camporesi, non smentendo il pubblico attacco rivolto alla gestione del sistema fieristico-congressuale di Rimini, ma sostenendo che la propria condotta non integrava il reato di diffamazione, ma rappresentava l'esercizio del diritto, costituzionalmente garantito, di manifestare liberamente il proprio pensiero.



Secondo parte convenuta, più precisamente, la manifestazione del proprio pensiero sarebbe avvenuta nell'esercizio del diritto di critica politica, nell'ambito del quale sono consentite anche espressioni che offendono l'onore o la reputazione altrui, senza che sia configurabile il reato di diffamazione, laddove vengano rispettati i limiti che la giurisprudenza ha provveduto a segnare, garantendo sempre maggior libertà.

La difesa del Camporesi sosteneva che, proprio nel rispetto dei limiti a cui soggiace il diritto di critica, lo stesso aveva formulato mere considerazioni giuridico-economiche, utilizzando un linguaggio appropriato e tecnico. Il contesto in cui si era espresso il Camporesi era, infatti, tutto politico, in quanto volto a promuovere un programma di rilancio in vista delle elezioni comunali. L'intento, quindi, non era quello di denigrare Rimini Fiera spa o Palacongressi S.p.a., ma di criticare l'operato dei vertici di tali società, che appartenevano all'area politica opposta rispetto a quella del Camporesi. Al riguardo, il Camporesi sosteneva che l'affermazione contenuta nella missiva "*non vogliamo che il Gruppo Rimini Fiera diventi una succursale di Bologna Fiere*" significava esaltare la posizione del Gruppo Fiera nel tessuto economico/imprenditoriale della Provincia di Rimini.

La polemica sollevata nella missiva, inoltre, non era una novità nel panorama politico riminese, in quanto già in passato altri esponenti politici – tra i quali l'ex parlamentare Sergio Gambini e la consigliera del Comune di Rimini Carla Franchini - erano intervenuti pubblicamente sul tema e in termini ancora più forti rispetto a quelli usati dal Camporesi.

Il convenuto affermava, inoltre, che la veridicità delle proprie asserzioni sulla situazione di indebitamento delle società attrici risultava confermata dalle parole del Presidente della Provincia di Rimini, il quale, in una lettera indirizzata ai soci nel 2013, aveva affermato esplicitamente che: "*l'affare Palacongressi va a rotoli*", nonché dalle relazioni del dott. Gabellini, amministratore unico di Rimini Congressi S.r.l., e del Prof. Laghi, amministratore unico di Rimini Holding S.p.a., allegate in atti.

Dunque, i fatti esposti nella missiva avevano un fondamento di verità e, secondo il convenuto, dagli stessi poteva discendere l'inattuabilità della quotazione in Borsa di Rimini Fiera S.p.a., dovuta al fatto che la maggioranza delle sue azioni erano in pegno alle banche e che la sua partecipata, Società Del Palazzo Dei Congressi S.p.a., versava in una situazione di grave sofferenza e aveva presentato per il 2014 un bilancio irregolare; da qui il rischio che l'amministrazione comunale locale accettasse di porre il polo fieristico-congressuale riminese sotto il controllo di quello di Bologna, sottraendo al territorio un notevole indotto economico.



Infine, il convenuto riteneva che il danno lamentato da parte attrice dovesse comunque essere dimostrato, così come l'univoco legame con la propria condotta, dati i plurimi interventi pubblici sul tema.

Pertanto, sulla base di queste considerazioni, il convenuto chiedeva il rigetto integrale della domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto e in diritto.

A seguito della prima udienza tenutasi in data 08.11.2016, il giudice assegnava alla parti i termini dell'art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c. Con ordinanza del 21.04.2017 il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione sulla base della produzione documentale delle parti, fissava udienza di precisazioni delle conclusioni.

Così riassunti i fatti di causa e le posizioni delle parti, in punto di diritto occorre premettere che, come è noto, il reato di diffamazione, disciplinato dall'art. 595 c.p., punisce chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.

La fattispecie oggetto del presente giudizio s'inscrive nel tema dei limiti al legittimo esercizio del diritto di critica, nel bilanciamento con i diritti della personalità del soggetto "criticato".

Il comportamento astrattamente illecito di colui che, con le proprie affermazioni, leda l'altrui onore o reputazione è, infatti, considerato "scriminato" dall'esercizio del diritto di critica ex art. 51 c.p., allorché i fatti narrati e i giudizi espressi posseggano i requisiti dell'utilità sociale, della verità e della c.d. continenza espositiva.

È questo il c.d. "decalogo" fissato per la prima volta, per l'esercizio della libertà di stampa, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5259/84, e divenuto - se pur con qualche oscillazione terminologica - *ius receptum* anche nella giurisprudenza delle corti di merito. In presenza di tali condizioni, il diritto di cronaca (o di critica), riconducibile al diritto alla libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., prevale sui diritti della personalità (onore, reputazione, immagine) ascrivibili al "catalogo aperto" dell'art. 2 della Carta Fondamentale, impedendo il configurarsi della fattispecie ex art. 595 c.p., nonché - sul versante civilistico - della fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2043 (e 2059) c.c. (in tal senso, v. Cass., n. 15022/00; n. 6877/00; n. 747/00; n. 7747/97; n. 6041/97; n. 8284/96; n. 982/96; App. Napoli, 10.2.1998; Trib. Roma, 12.7.1999; Trib. Torino, 21.4.1998; Trib. Roma, 18.6.1997; 19.4.1997; 8.7.1996; 28.9.1993).

Peraltro, occorre osservare che il diritto di critica, come ha precisato più volte la giurisprudenza, ha portata più ampia rispetto al diritto di cronaca: *"Il diritto di critica è soggetto a precisi limiti, più ampi di quelli relativi al diritto di cronaca, concretizzandosi la critica non in una semplice narrazione di fatti, ma in un giudizio e/o nella manifestazione di una opinione che non può essere di per sé obiettiva. Valgono, pertanto, anche per il legittimo esercizio del diritto di critica i presupposti dell'interesse*



pubblico alla conoscenza del fatto – da intendersi, però, come interesse dell'opinione pubblica, anche solo di una categoria di soggetti, alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, bensì appunto della sua interpretazione critica –, della continenza espressiva – per cui la critica deve concretizzarsi in un dissenso ragionato e motivato con valutazioni misurate e non gratuitamente lesive dell'altrui dignità – e della verità – non della critica, come è ovvio, ma del fatto presupposto della critica stessa, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, anche in presenza di inesattezze, considerate irrilevanti “se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo”. (Tribunale - Gela, 04/09/2019, n. 405; sul punto anche Tribunale sez. I - Roma, 29/08/2018, n. 16689).

Come affermato da una recente sentenza, infatti, “il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi (che ha, per sua natura, carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica), con la precisazione che, per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive” (Tribunale Roma sez. XVII, 12/02/2019, n. 3205).

In particolare, nel caso oggetto del presente giudizio viene in rilievo quel tipo particolare di critica, che si sostanzia nella critica politica: “E' altresì noto tuttavia che il diritto di critica/cronaca politica o sindacale si caratterizza per il maggior grado di virulenza che anima normalmente la polemica in un ordinamento democratico; che tale "critica costituisce di per sé attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali, ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e dunque in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, siccome espressione del retroterra politico e culturale di chi lo formula”, cosicché “sussiste l'esimente allorché il rappresentante di una formazione politica compia una lettura o una rivisitazione di fatti veri traendone la conclusione che essi costituiscano espressione di un modo di gestione della cosa pubblica ispirato ad interessi di parte” (Cass. 2004/n. 6416); l'importante è, però, che “la critica sia espressa con argomentazioni, opinioni, valutazioni, apprezzamenti che non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive dell'altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico della contesa politica e non ricorrano all'uso di espressioni linguistiche oggettivamente offensive ed estranee al metodo e allo stile di una civile contrapposizione di idee, oltre che non necessarie per la rappresentazione delle posizioni sostenute e non funzionali al pubblico interesse” (Cass. 2005/n. 23805; conf. Cass. 2001/n. 38448; Tribunale di Foggia 04.10.2016 n. 2762).



Si comprende, dunque, che, laddove l'esposizione di fatti determinati (cronaca) sia resa insieme alle opinioni (critica) di chi la compie, la valutazione della continenza si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti rappresentati: la critica, infatti, per sua stessa natura, mira non tanto a informare, quanto piuttosto a fornire giudizi e valutazioni personali (v. Cass., n. 7628/02; n. 14485/00; n. 9746/00; n. 334/99; n. 465/96; n. 4285/98; Trib. Firenze, 6.10.1998; Trib. Torino, 21.4.1998; Trib. Roma, 19.4.1997). In primo luogo, quindi, posto che la critica postula, per definizione, un giudizio (negativo) sul fatto, il requisito della c.d. utilità sociale si puntualizza con riferimento *“alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto”* (Cass., n. 15443/13; in termini analoghi, Cass., n. 25/09 e n. 17172/07). In secondo luogo, sotto il profilo della c.d. *“verità della notizia”*, fermo restando che *“il giudizio critico [...] deve riguardare fatti corrispondenti a verità (anche solo putativa, in rapporto all'autorevolezza della fonte da cui la notizia proviene)”* (Cass., n. 379/05), la *“fedeltà”* al fatto è necessariamente mediata dall'interpretazione soggettiva dello stesso, funzionale all'esternazione del giudizio; di modo che *“l'obiettività assoluta dell'informazione [degrada] a canone tendenziale”*. Infine, dal punto di vista della continenza, il registro stilistico *“può estrinsecarsi anche nell'uso di un linguaggio colorito e pungente”* (Cass., n. 7605/06).

Ancora, la giurisprudenza ha sottolineato che: *“La sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto; l'esercizio di tale diritto consente l'utilizzo di espressioni forti e anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l'attenzione di chi ascolta”* (Cassazione civile sez. III - 27/05/2019, n. 14370)

Secondo quanto affermato di recente dal Tribunale di Roma, *“ Il diritto di critica, quale declinazione della libertà di manifestazione del pensiero, è da ritenersi un ineludibile presidio democratico, garanzia della genuinità di ogni forma dibattito pubblico, non solo politico, ed a prescindere dagli spazi in cui viene in concreto esercitato; l'argomentazione critica, il dissenso, la confutazione, incontrano tuttavia dei limiti che in linea generale non consentono di giustificare atteggiamenti di eccessiva violenza verbale o di istigazione alla brutalità fisica, e più in particolare sono dettati dallo specifico contesto personale ed ambientale entro il quale la comunicazione avviene.”*(Tribunale - Roma, 09/08/2019, n. 16263)

Sempre secondo il Tribunale di Roma, *“Il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si*



risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato". (Tribunale sez. XVII - Roma, 15/02/2019, n. 3512).

Tanto premesso, è necessario, ora, analizzare il contenuto della missiva oggetto del giudizio, alla luce dei principi e dei criteri sopra illustrati.

Le espressioni ritenute diffamatorie riguardano l'affermazione, da parte del convenuto, che le società del Gruppo Fiera di Rimini non sarebbero in grado di sostenere l'indebitamento bancario e che la quotazione in borsa di Rimini Fiera non sarebbe attuabile, in quanto: 1) la maggioranza delle azioni è in pegno a Unicredit ed alla Banca Popolare di Vicenza e: 2) la Società del Palazzo dei Congressi ha presentato per l'esercizio 2014 un bilancio irregolare che non rispetta le norme dettate dalla L. 69/2015 sulle false comunicazioni sociali.

Dato per scontato l'interesse sia dei diretti destinatari della missiva, sia dei cittadini riminesi in generale a conoscere l'opinione di un candidato sindaco su temi aventi sicura rilevanza per lo sviluppo economico del territorio e concernenti la gestione di società partecipate dal Comune mediante la sua controllata Rimini Holding S.p.a., anche il presupposto della continenza formale appare sostanzialmente rispettato, mantenendosi la *vis* polemica dell'autore congruente con la sfera pubblico-istituzionale dell'operato dei vertici delle società attrici, e non venendo utilizzate frasi offensive traducentisi in "attacchi gratuiti".

Quanto al presupposto della corrispondenza al vero dei fatti oggetto di critica, occorre osservare che, effettivamente, il tema relativo all'indebitamento di Rimini Fiera e del Palacongressi in passato era stato portato all'attenzione della pubblica opinione da alcune testate giornalistiche, come dimostrato dagli articoli di stampa apparsi su *Il Fatto Quotidiano* in data 05.12.2013, dal titolo "*Crisi Rimini: fallito l'aeroporto, ora conti in rosso per Fiera e Palacongressi*" (doc. 4 fasc. convenuto), e in data 16.01.2014, dal titolo "*Rimini Fiera nella bufera, la Procura indaga sul nuovo palacongressi*" (doc. 5 fasc. convenuto), nonché su *Il Sole 24 Ore* in data 17.01.2014, dal titolo "*La Procura indaga sul Palacongressi di Rimini Fiera. Oltre 107 milioni di debiti per le società del gruppo*" (doc. 7 fasc. convenuto).

Dal punto di vista politico, criticità sulla gestione finanziaria dei sistemi fieristico e congressuale erano state espresse dall'ex deputato Sergio Gambini (v. articolo apparso *online* in data 24.07.2014, dal titolo *Vi spiego perché su fieristico e congressuale rischiamo un "Aeradria 2"*, doc. 18 fasc. convenuto) e dalla consigliera Carla Franchini (come risulta dal resoconto del suo intervento in consiglio comunale, apparso *online* in data 24.07.2014, doc. 19 fasc. convenuto).

A quanto sopra deve aggiungersi che, nella Relazione illustrativa del 30.11.2015 dell'Amministratore Unico di Rimini Congressi S.r.l., Marino Gabellini, si legge, tra le altre cose, che "*la prospettata*



operazione di conferimento è propedeutica al processo di quotazione all'A.I.M. (Alternative Investment Market) di cui sarà oggetto la controllata Rimini Fiera S.p.a.. Con riguardo alla partecipazione in Rimini Fiera S.p.a. il conferimento ha lo scopo di consentire a Rimini Congressi S.r.l. una immediata riduzione di circa Euro 490.000 del fabbisogno finanziario occorrente per il pagamento della rata del mutuo contratto con Unicredit in scadenza al prossimo 31/12/2015 e dei relativi accessori. L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie occorrenti ad onorare la predetta scadenza, tenuto conto di quelle effettivamente a disposizione alla data odierna, ammontano complessivamente a circa € 2.1 milioni. Il sottoscritto ha valutato diverse possibili alternative per reperire tali risorse: a) il ricorso a versamenti da parte dei soci è stato escluso per le oggettive difficoltà (anche di tipo normativo) che avrebbero investito gli Enti Locali Soci; b) dalle interlocuzioni con l'istituto mutuante Unicredit è risultato impossibile il ricorso a soluzioni dilatorie della scadenza, ovvero ad ulteriore finanza erogata dal medesimo istituto per far fronte ad impegni che Rimini Congressi ha nei confronti di quest'ultimo; c) anche la soluzione di un finanziamento intercompany (anticipazione della somma da parte della controllata Rimini Fiera) è stata esclusa in quanto avrebbe rappresentato un impedimento insormontabile ai fini del buon esito del procedimento di quotazione (...); d) da ultimo si è quindi dovuto prendere in considerazione l'unica alternativa possibile, ossia quella del ricorso ad un c.d. "prestito ponte" ossia un finanziamento ad hoc da rimborsare immediatamente dopo il realizzo del controvalore del collocamento azionario della quotanda Rimini Fiera. A tal proposito è opportuno significare che il sottoscritto Amministratore Unico, confidando nella possibilità di portare a termine l'operazione di aumento di capitale qui proposta ed i relativi conferimenti delle partecipazioni societarie in Rimini Fiera direttamente possedute dai soci con i connessi crediti per dividendi (ordinario e straordinario) e, conseguentemente, di poter incassare, entro il 31/12/2015, il credito per dividendi ordinari da essi congiuntamente conferito, pari a complessivi circa Euro 490.000, ha prima d'ora valutato la disponibilità dell'unico istituto di credito (Banca Popolare di Vicenza) oggettivamente in grado (data la conoscenza approfondita dell'operazione di quotazione nel suo complesso) di poter assumere tale rischio e, quindi, di poter erogare un "finanziamento ponte" di importo pari al fabbisogno finanziario residuo al 31/12/2015 (€ 1.600.000,00) da restituire entro il prossimo 30 giugno 2016 da restituire al termine della prospettata operazione di quotazione. La banca si è resa disponibile al predetto finanziamento ponte chiedendo la concessione di un pegno da iscrivere sulle conferende azioni (dato che l'intera partecipazione diretta in Rimini Fiera già posseduta da Rimini Congressi è già attualmente interamente gravata da pegno a favore del soggetto mutuante Unicredit)



da svincolare in tempo utile affinché Rimini Congressi possa liberamente procedere alla prospettata operazione di quotazione” (doc. 16 fasc. convenuto).

Dunque, alla luce di quanto sopra deve affermarsi che, per quanto riguarda la situazione di indebitamento bancario del gruppo Rimini Fiera, la critica espressa dal Camporesi si fonda su fatti corrispondenti al vero, almeno nel loro nucleo essenziale - come dimostrato dalla necessità della società Rimini Congressi di ricorrere ad un “prestito ponte” da parte della Banca Popolare di Vicenza per il pagamento del mutuo contratto con Unicredit, soggetto a favore del quale era stata concessa in pegno l’intera partecipazione azionaria detenuta in Rimini Fiera S.p.a. - rappresentando invece opinabili, ma legittime, valutazioni da parte dell’autore dello scritto le affermazioni relative alla presunta insostenibilità finanziaria di tali debiti e alla conseguente inattuabilità della quotazione in borsa.

Quanto, invece, all’affermazione che *“la Società del Palazzo dei Congressi ha presentato per l’esercizio 2014 un bilancio irregolare che non rispetta le norme dettate dalla L. 69/2015 sulle false comunicazioni sociali”* appare dirimente la considerazione che la diffamazione, anche ove ritenuta sussistente, non avrebbe come destinataria la società in questione - che anzi, risulterebbe danneggiata dal reato di false comunicazioni sociali - ma i soggetti autori del bilancio, che nella missiva non sono nemmeno individuati personalmente.

In definitiva, dunque, la domanda non può trovare accoglimento, in quanto le affermazioni contestate devono essere ritenute, in parte, come legittima espressione del diritto di critica politica da parte del convenuto e, per la parte relativa alla (presunta) configurabilità del reato di false comunicazioni sociali, comunque non lesive dell’onore e della reputazione delle società attrici.

Dal rigetto della domanda consegue la condanna delle società attrici al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. **rigetta** la domanda;
2. **condanna** le società attrici, in solido tra loro, a rifondere al convenuto le spese di lite, che si liquidano in € 20.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge.

Rimini, 28 ottobre 2019.

Il Giudice
dott.ssa Chiara Zito

